



Azienda
Unità Sanitaria Locale
Latina



REGIONE
LAZIO

AZIENDA U. S. L. DI LATINA

IL DIRETTORE GENERALE

Latina 14/1/2010

Prot. 4004/1182/2010

AL DIPARTIMENTO SOCIALE DELLA
REGIONE LAZIO
Direzione Regionale Programmazione
Sanitaria
Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7
00145 R O M A

OGGETTO : rimborso spese non sanitarie ex L.R. 41/02 per trapianto autologo.

Con nota del 30/06/2008 prot. n. 76939/AJ15, che si allega in copia per una pronta evidenza, codesta Direzione, rispondendo ad un quesito posto da questa ASL e richiamando le finalità della Legge Regionale n. 41/02 ed in particolare l'art. 7, ha confermato che non risulta disciplinato dalla richiamata normativa il rimborso delle spese non sanitarie per pazienti che hanno effettuato l'autotrapianto di tessuto.

Questa ASL, in aderenza al parere espresso, ha reiteratamente rigettato le istanze di rimborso delle spese non sanitarie avanzate da un assistito che ha effettuato un trapianto autologo.

In presenza di tali dinieghi l'assistito ha proposto ricorso, per Decreto Ingiuntivo, al Tribunale di Latina - Sez. Lavoro e Previdenza. Tale atto è divenuto esecutivo per cui, con deliberazione del Direttore Generale n. 326 del 16/04/2009 si è provveduto a liquidare, oltre alle spese di giudizio, quanto richiesto con le istanze di rimborso.

E' da rilevare che il legale della controparte ha allegato al ricorso il citato parere espresso dal Direttore Regionale del Dipartimento Sociale e, richiamando anche gli orientamenti della Regione Puglia secondo i quali la tipologia del trapianto comprende anche il trapianto autologo, ha evidenziato la contraddittorietà di comportamento della Regione Lazio rilevando che: a) l'ASP del Lazio nel dettare gli orientamenti per i trapianti e patologie connesse ha compreso nella categoria dei trapianti anche il trapianto autologo; b) la Giunta Regionale del Lazio, con deliberazione n. 2071 del 14/04/1997, nel disciplinare il rimborso delle spese non sanitarie rimaste a carico dell'assistito (che sono del tutto analoghi alle spese sociali di cui alla L.R. 41/02) in occasione di ricoveri all'estero ha incluso quelle relative al trapianto di midollo osseo autologo.

La tesi proposta dalla controparte sul diritto al rimborso delle spese sociali sostenute per il trapianto autologo è stata condivisa dal Giudice del Lavoro che ha ingiunto alla ASL il pagamento del dovuto.



Azienda
Unità Sanitaria Locale
Latina



REGIONE
LAZIO

E' da ritenere che il Giudice, sulla corretta applicazione della Legge, abbia escluso l'interpretazione letterale della legge (che corrisponde, in buona sostanza al contenuto del parere) anche perché scientificamente i termini di trapianto e di autotrapianto sono afferenti e quindi ha ritenuto incongruo ed immotivato il diniego al rimborso espresso dalla ASL.

Sulla scorta di tale precedente l'operatività dei Distretti della ASL, per simili fattispecie, di trova di fronte ad un duplice iter procedimentale: uno improntato al parere espresso dalla Direzione del Dipartimento Sociale che, adottando il criterio dell'interpretazione letterale della norma, nega il diritto al rimborso in quanto il trapianto autologo non è contemplato dalla Legge Regionale n. 41/02 e l'altro che, escludendo l'interpretazione letterale, fa riferimento all'identità scientifica concettuale tra trapianto ed autotrapianto ed alla pronuncia del Giudice del Lavoro del Tribunale di Latina.

Ciò premesso e considerato che:

- diversi assistiti di questa ASL hanno effettuato il trapianto autologo;
- le pronunce della Magistratura hanno efficacia limitata alle parti in causa;
- i procedimenti giudiziari comportano spese aggiuntive, rispetto alle somme da corrispondere, dovute alle spese di giudizio ed agli interessi legali maturati;

si prega codesta Direzione del Dipartimento Sociale di voler riesaminare il parere espresso alla luce delle argomentazioni innanzi riferite e di volerne comunicare gli esiti con cortese urgenza.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Ide Coiro)